

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS"

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS".

L'Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus nasce dalla esperienza solidale compiuta dall'Associazione Mille Ore per la Vita, Ente costituito nel 1993, e si ispira ai principi ed alle finalità perseguite sin dalla data di sua costituzione dall'Associazione Italiana Mille Ore per la Vita Onlus, in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato italiane e, dal 1997, con il Comitato Trenta Ore per la Vita Onlus. I soci di questi due enti intendono così proseguire congiuntamente la loro opera benefica, nell'ambito di un'unitaria struttura associativa, così da perseguire le proprie finalità solidali con sempre maggiore forza ed efficienza operativa.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460. La qualità di Onlus dovrà essere menzionata in ogni comunicazione o segno distintivo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne di ogni razza e non persegue scopi di lucro. Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche, enti, cooperative, società e associazioni che abbiano per oggetto o svolgano attività affini e compatibili con i suoi scopi.

Articolo 2 - Sede.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 80. Essa potrà essere trasferita in altra sede su decisione del Consiglio Direttivo.

Potranno essere istituite altre sedi secondarie o sezioni territoriali, anche all'estero, per il miglior e più proficuo perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 3 - Finalità.

L'Associazione, operando in un contesto di assoluta beneficenza, svolge attività promozionali e organizzative a favore di cause di rilevante interesse umanitario e sociale. L'Associazione non limita i propri interventi a specifici settori o categorie di bisogni.

In particolare essa opera per l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di specifiche campagne di comunicazione sociale, di sensibilizzazione e di raccolta di mezzi e fondi destinati a favore di gruppi, organizzazioni, associazioni ed enti che operano nei settori della ricerca scientifica, della prevenzione e cura delle malattie più gravi ed invalidanti, dell'attività organizzativa e dell'assistenza volontaria per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce di popolazione più indifese e disagiate, per contribuire ad avviare la soluzione di problemi di rilevante interesse umanitario

e sociale e per la crescita della cultura solidale nel nostro Paese.

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si propone di operare per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cause sociali, sanitarie e umanitarie che di volta in volta si renderanno, a proprio giudizio, meritevoli di specifiche attenzioni e maggiormente meritevoli di sostegno *nonchè promuovere e gestire attività e programmi di educazione, formazione e addestramento finalizzati, in particolare, a favorire la promozione della cultura della prevenzione primaria e secondaria.*

L'Associazione intende realizzare la propria missione nel rispetto dei principi di trasparenza, corretta amministrazione, informazione dei donatori e dell'opinione pubblica. Per consentire la migliore leggibilità del proprio operato e nell'interesse di una crescita del sentimento di fiducia dei cittadini verso le iniziative di solidarietà, l'Associazione intende muoversi nella prospettiva di porre al centro della propria attività il progetto concreto che si intende realizzare. Tale progetto sarà opportunamente portato a conoscenza dell'opinione pubblica, posta così in grado di conoscere in anticipo l'esito atteso dal risultato della raccolta fondi.

L'Associazione selezionerà tali progetti tra quelli proposti da altre Associazioni, Istituti o Enti oltre che tra quelli che lo stesso Consiglio Direttivo dovesse in futuro proporre.

L'Associazione, nell'attuazione dei propri scopi sociali, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, comitati tecnici e scientifici, organismi con funzione consultiva o referente, osservatori, dibattiti, riunioni, corsi, seminari, rassegne (esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani), audiovisivi, cortometraggi, concerti, mostre artistiche, tornei sportivi e momenti formativi per studi, approfondimenti, iniziative e quant'altro connesso alle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le attività gestionali e promozionali utili per il conseguimento delle proprie finalità. Potrà inoltre partecipare ad altre associazioni, enti o società, *nonchè a consorzi*, già esistenti o da costituire, aventi scopo analogo o affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Articolo 4 - Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Soci.

Sono soci le persone le cui domande saranno accettate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio implica necessariamente l'accettazione esplicita e incondizionata dello Statuto dell'Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Ordinari, sono le persone o enti che entrano a far parte dell'Associazione e svolgono attività a favore della stessa, partecipando attivamente alla vita ed alle iniziative dell'Associazione per contribuire al perseguimento dei fini associativi;

b) Onorari, sono quelle persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative;

c) Benemeriti, sono coloro che, per il particolare rilievo del loro contributo, favoriscono grandemente il perseguimento degli scopi sociali;

d) Sostenitori, sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, versano nel corso dell'anno contributi e donazioni che rappresentino, a giudizio del Consiglio Direttivo, un sensibile contributo economico.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, nonché per morosità nel pagamento della quota associativa annuale o indegnità sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà in ogni caso dichiarare la perdita della qualità di socio anche nei casi di palese e reiterato disinteresse all'attività associativa o condotta contraria ai principi che la ispirano.

Al recesso è ammesso qualsiasi socio e in qualsiasi momento. Il socio ordinario che non avrà presentato la sua dimissione entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci Ordinari avviene su domanda scritta degli interessati.

La domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo, dovrà contenere tutti gli elementi utili per la precisa identificazione del richiedente l'ammissione e per la valutazione sulla sua ammissibilità da parte dell'organo dell'Associazione.

L'accettazione delle domande di ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio con facoltà di riesame.

La qualifica di socio Onorario e Benemerito è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio Sostenitore si acquista automaticamente per il solo fatto di aver versato in favore dell'Associazione un contributo economico, il limite minimo del quale sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all'Associazione.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non

dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto od indiretto per sé ed i propri familiari.

Qualunque contributo in denaro o in natura dal socio all'Associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa.

Articolo 7 - Diritti dei soci.

I soli soci ordinari formano gli organi sociali, hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a votare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Cariche associative.

Le cariche associative sono elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 10 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera le modifiche statutarie, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci ordinari, iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci ordinari possono farsi rappresentare muniti di delega scritta da altro socio.

Ogni socio ordinario non può detenere più di due deleghe.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno, entro il 30 Giugno di ogni anno, nel luogo indicato nell'avviso scritto da inviare ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima la data dell'Assemblea.

La convocazione dovrà altresì contenere l'ora di sua effettuazione e l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a un giorno prima dell'Assemblea, con avviso inviato per telegramma, telefax o e-mail (posta elettronica).

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata scritta indirizzata al Presidente

del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre i 30 (trenta) giorni successivi la data di ricezione della richiesta.

Dovranno ritenersi validamente costituite le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari aventi diritto di voto ed il Consiglio Direttivo al completo.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea.

Le assemblee sono regolarmente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno i due terzi dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in assemblea.

Per le modifiche dello statuto l'assemblea delibera con la presenza, o rappresentati per delega, dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Articolo 13 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che redige e firma, con il Presidente stesso, il verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione fino al limite statutario.

Articolo 15 - Attribuzione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dei Soci ordinari ed in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) delibera per attuare le iniziative, gli atti e le operazioni più opportune per il perseguimento dei fini istituzio-

nali;

- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) determina la quota associativa;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale dell'attività sociale e i programmi della attività da svolgere;
- e) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocandola almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai Soci o dai Revisori;
- f) predispone il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni, secondo i contratti collettivi vigenti, avvalendosi anche dell'opera di consulenti e collaboratori esterni, anche a carattere occasionale;
- h) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- i) elegge il Presidente e il Vice Presidente e, quando occorresse, un Segretario Esecutivo. Il Segretario Esecutivo, in carica per un anno e rieleggibile, nominato anche tra i non soci, ha compiti di organizzazione delle strutture tecniche e consultive;
- l) stabilisce annualmente il limite economico della contribuzione minima per il riconoscimento della qualità di socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Esecutivo nonché ad uno o più Soci ordinari, la realizzazione di progetti, iniziative e nuove linee operative per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dei criteri e delle norme dettate dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi Membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri che possono poi ulteriormente rappresentare, ai soli fini delle deliberazioni, uno o più consiglieri assenti e deleganti. Ogni consigliere può essere portatore di una sola delega.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti o rappresentati per delega e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto su apposito libro il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente, al Segretario Esecutivo ad un altro componente del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di 3 (tre) e durano in carica un anno.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

Il patrimonio dell'Associazione è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'"ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS" mantiene la titolarità di tutte le attività e passività già in capo al "COMITATO TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS", a seguito della trasformazione della forma giuridica del Comitato in Associazione deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria dei soci con verbale a rogito Notaro Natale Votta di Roma in data 19 Dicembre 2001 rep. 5213.

In particolare l'Associazione dispone dei fondi già raccolti dal citato Comitato e di quelli ancora da raccogliere su iniziative già avviate. Tali fondi saranno destinati, per la parte ancora non distribuita, ai progetti già approvati e in corso di finanziamento e per la restante parte alle attività istituzionali di cui al precedente articolo 3.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) da proventi scaturenti dalla promozione di manifestazioni conformi ai fini sociali o da partecipazione ad esse;

c) da versamenti volontari dei Soci;

d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Soci;

e) da ogni altra entrata che, in piena conformità a lettera e spirito del presente Statuto, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire neppure in forma indiretta ad alcuno dei suoi partecipanti o aderenti, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Articolo 20 - Esercizi sociali.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio che, entro e non oltre sei mesi dalla fine di ogni esercizio, completo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662, e con decisione dell'Assemblea in seduta straordinaria che, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 22 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Rita Salci

Natale Votta Notaro